

## **Pacchetto Circular Economy**

### **Nota su emendamenti nei *draft report* del *Rapporteur* On. Bonafè**

Di seguito una sintesi delle principali proposte contenute negli emendamenti presentati nei draft report dell'On. Simona Bonafè, Rapporteur per il Parlamento UE:

- **Definizioni.** Per quanto riguarda la definizione di “**Municipal waste**” (em. 41) viene proposta la cancellazione del criterio quantitativo. Si propone (em. 42) l'introduzione della definizione di “**Commercial and industrial waste**” con lo scopo di individuare entro il 2018 obiettivi al 2025 e 2030 anche per questi rifiuti. Viene introdotta (em. 53) la definizione di “**Sorting**” (ogni operazione di gestione che separa i rifiuti raccolti in diverse frazioni o sub frazioni) in modo da chiarire il significato di selezione più volte richiamata nell'articolo, con particolare riferimento alla definizione di “**Final recycling**”. Si prevede (em. 48) la definizione di “**Preparation for re-use operator**” e la modifica (em. 47) di quella di “**Preparing for re-use**” al fine di chiarire la corretta distinzione tra preparazione al riutilizzo e riuso e la conseguente gestione e monitoraggio dei flussi. Nella definizione di “**Final recycling process**” (em. 51) viene eliminata la previsione relativa all'assenza della necessità di ulteriori operazioni di selezione “meccanica” e quella relativa all'entrata in un processo “produttivo” del rifiuto, mentre viene mantenuto l'effettivo riprocessamento in prodotto, materiale o sostanza, al fine di renderla coerente con la definizione di riciclaggio. Nella definizione di “**Backfilling**” (em. 52) viene aggiunta la previsione che solamente i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzate per questa operazione. Infine viene aggiunta la definizione di “**Decontamination**” che ha l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti pericolosi evitando la contaminazione dei materiali riciclati con sostanze pericolose. Tale definizione viene poi richiamata nell'articolo sulla gerarchia dei rifiuti (em. 58) prevedendo che alcune operazioni di trattamento possano richiedere una decontaminazione preliminare, e nell'art. 10, specificando che gli Stati membri dovranno prevedere la decontaminazione dei rifiuti pericolosi prima del loro recupero, quando appropriato (em. 106).
- **Obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio.** La relatrice suggerisce il ritorno a quelli più elevati proposti dalla CE nel pacchetto 2014 (em. 114 e 115), nonché di valutare la possibilità di definire target di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) per il 2025 e 2030, da affiancare a quelli già previsti per il 2020 (em. 121). Per il conteggio dell'export all'interno degli obiettivi, viene richiesto di introdurre la previsione che le operazioni di preparazione al riutilizzo e riciclaggio effettuate in un Paese extra UE debbano rispettare condizioni legislative simili a quelle obbligatorie in materia ambientale, di salute e di sicurezza vigenti in Europa (em. 132). Viene inoltre proposta l'introduzione di un **unico metodo armonizzato di calcolo** a livello europeo stralciando le deroghe previste all'art. 11a, par. 3, presenti nella proposta della Commissione e relative alla possibilità di conteggiare fino a un massimo del 10% le quantità residuali conferite a smaltimento o recupero energetico (em. 128); anche per la possibilità di conteggiare i metalli riciclati dall'incenerimento, è subordinata all'adozione di uno specifico atto delegato della Commissione (em. 130). Dal calcolo degli obiettivi di recupero e riciclo vengono esclusi componenti e prodotti preparati per il riutilizzo, in quanto rientrano nella prevenzione (em. 126). Viene introdotta la possibilità per la Commissione di presentare entro il 2018 una proposta per un obiettivo europeo di prevenzione, da raggiungere al 2025 e al 2030, basato sul totale dei rifiuti urbani generati per persona (em. 102); nonché di presentare obiettivi specifici per i rifiuti commerciali ed industriali (v. sotto).

- **End of Waste** – con gli emendamenti 64 e 65 la relatrice Bonafè modifica quanto previsto in merito alla definizione dei criteri EoW individuando come strada privilegiata l'adozione di atti delegati al fine di stabilire previsioni armonizzate sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per certi flussi. Qualora tali criteri non siano stati definiti a livello di Unione, gli Stati membri possono stabilire criteri nazionali sulla base delle specifiche condizioni previste all'art 6. Inoltre, si aggiunge un nuovo considerando (che non trova però riscontro nell'articolo) secondo il quale, laddove tali criteri non vengano stabiliti neanche a livello nazionale, gli Stati membri assicurino che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano più considerati tali, ove rispettino le condizioni indicate all'articolo 6 e siano verificate, caso per caso, da parte delle autorità nazionali competenti (em. 9). I criteri EoW devono considerare anche impatti avversi sulla salute umana (em. 64). Nel considerando n. 17 viene chiarito che l'EoW può essere considerato come "final recycling" se i materiali o le sostanze che hanno cessato di essere rifiuti sono stati assoggettati ad una operazione di riciclaggio (em. 21).
- **EPR.** Gli emendamenti 67 e 68 prevedono che la responsabilità estesa del produttore (EPR) venga considerata obbligatoria e che vengano stabiliti connessi obblighi gestionali e finanziari almeno per gli imballaggi, i RAEE e le pile e accumulatori (ma non per i veicoli). Vengono aggiunti nuovi requisiti per il funzionamento degli schemi EPR e si rende obbligatoria da parte degli Stati membri la previsione di un'Autorità indipendente che monitori l'implementazione degli schemi EPR e il rispetto dei requisiti previsti da parte delle organizzazioni di produttori (em. 83), infine la piattaforma per lo scambio di informazioni deve coinvolgere tutti gli stakeholder coinvolti nell'implementazione dell'EPR (em. 84).
- **Strumenti economici.** Con l'emendamento 59 si prevede che gli Stati membri debbano garantire strumenti economici non solo per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti ma anche per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 11. Inoltre con l'emendamento 111, che prevede una modifica dell'articolo 11, viene previsto che gli Stati membri adottino strumenti economici e regolamentari per incentivare lo sbocco delle materie prime secondarie incoraggiando tra gli altri, l'uso di contenuto di materiali riciclati nei prodotti e il green public procurement.
- **Raccolta differenziata.** Tra i flussi che devono essere raccolti in maniera differenziata si introducono legno, tessili, rifiuti biodegradabili (em. 110). Viene inoltre previsto il divieto di conferimento agli inceneritori dei rifiuti raccolti in modo differenziato (em. 105).
- **Standard minimi per gli impianti.** Si prevedono requisiti minimi qualitativi e operativi per gli impianti di riciclaggio finale, stabiliti dalla Commissione con atti delegati, comprese norme specifiche sulla reportistica, la tracciabilità e la verifica dei dati (em. 127). Con l'emendamento 143 si prevedono inoltre standard minimi operativi per le diverse operazioni della gestione dei rifiuti con particolare attenzione per la raccolta separata, la selezione e il riciclaggio.
- **Strumenti per una transizione verso un'economia circolare** – con l'emendamento 156 il Relatore aggiunge alla direttiva un nuovo articolo che prevede una serie di strumenti, che la Commissione dovrebbe adottare oltre a quelli già previsti nel suo "Piano d'azione per l'economia circolare", al fine di stimolare la transizione verso l'economia circolare. Tra questi si segnala: i) la necessità di un report che svolga una comparazione tra le normative in materia di rifiuti, prodotti e sostanze chimiche al fine di individuare gli ostacoli all'affermarsi di un'economia circolare. Tale report potrà essere accompagnato da eventuali proposte legislative; ii) la revisione della direttiva sull'eco-design in modo da allargarne il campo di applicazione a tutte le linee di prodotti.